

30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), le parole: “differenza tra l’indennità redazionale massima di caposervizio e l’indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”, si interpretano autenticamente come riferite alla “differenza tra il minimo di stipendio di caposervizio ed il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”.

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 93
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 marzo 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15.03.2011.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 dicembre 2010, n. 44

Proponente:

Presidente Enrico Rossi

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 11 marzo 2011

Approvata in data 15 marzo 2011

Divenuta legge regionale 5/2011 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, n. 11

Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 39/2005

Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della l.r. 39/2005

Art. 3 - Inserimento dell’articolo 205 quater nella l.r. 1/2005

Art. 4 - Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra

Art. 5 - Aree urbanizzate

Art. 6 - Cumulo di impianti

Art. 7 - Perimetrazione

Art. 8 - Sovrapposizione di tipologie

Art. 9 - Prescrizioni

Art. 10 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m) ed n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) ed in particolare l’articolo 12, comma 10;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 2 marzo 2011.

Considerato quanto segue:

1. La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, individua vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 e l'obiettivo assegnato all'Italia è pari al 17 per cento;

2. La rilevanza data a particolari interessi, sia dal d.lgs. 387/2003, sia dalle linee guida, ove si stabilisce che nell'ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica si deve tener conto della tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, nonché delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo;

3. L'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), come modificato dall'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), prevede la ripartizione tra regioni e province autonome degli obiettivi assegnati allo Stato italiano per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, da realizzare gradualmente;

4. L'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003 prevede che, in conferenza unificata, su proposta del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvino le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, di seguito indicate come "linee guida";

5. L'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003 prevede che le linee guida siano volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio;

6. L'articolo 12, comma 10 del d.lgs. 387/2003 prevede che, in caso di mancato adeguamento delle discipline regionali entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle linee guida, le stesse siano direttamente applicabili nel territorio regionale;

7. Le linee guida sono state emanate con il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010;

8. In attuazione delle linee guida, le regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

9. In base a quanto disposto dall'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, dal paragrafo 1 e dal paragrafo 17 delle linee guida, al momento dell'entrata in vigore delle linee guida si determinerà un'immediata non applicabilità di tutti i divieti assoluti previsti per determinate aree

contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;

10. In base a quanto disposto dal paragrafo 17, punto 1, delle linee guida, le regioni possono individuare - attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione di tutte le disposizioni di tutela del proprio territorio - obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie o dimensioni degli impianti di energia da fonti rinnovabili, i quali determinerebbero, pertanto, un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione;

11. In base a quanto disposto dalle linee guida soltanto le regioni e province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità indicate al paragrafo 17 delle citate linee guida, entro il termine di novanta giorni fissato dall'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003;

12. La Regione intende promuovere lo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili attraverso il migliore temperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale e delle esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali amministrative e di programmazione;

13. Nel rispetto della normativa statale, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 17, punto 3, delle linee guida, la Regione intende procedere ad una prima individuazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché dettare criteri e modalità, attraverso apposita deliberazione del Consiglio regionale, per l'inserimento degli impianti nelle aree diverse da quelle individuate come aree non idonee, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti;

14. Tale prima individuazione è effettuata in via transitoria e in attesa che lo Stato assegni alla Regione gli obiettivi per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della l. 244/2007, in conseguenza dei quali la Regione provvederà al necessario aggiornamento dei propri atti di programmazione, in base a quanto previsto nel paragrafo 1,7 punti 2 e 3, delle linee guida;

15. La Regione, a causa della particolare urgenza nell'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, intende dettare disposizioni di immediata applicazione con l'allegato A, relativamente alla suddetta tipologia di impianto;

16. L'opportunità di effettuare, da parte della Regione, ulteriori ricognizioni di dettaglio sugli impianti fotovoltaici a terra, in riferimento anche agli atti di pianificazione e programmazione degli enti competenti ai sensi della l.r. 1/2005, sulla perimetrazione delle zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata,

nonché sulle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale. Le province possono altresì proporre alla Regione, all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica protetta (IGP), una diversa perimetrazione;

17. Valutati i possibili effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio che possono derivare dalla sommatoria di più impianti fotovoltaici a terra in un ristretto ambito territoriale, sono stati inseriti ulteriori criteri limitativi secondo cui la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 39/2005

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:

“c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento delle quote minime assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 39/2005, è inserita la seguente:

“c bis) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera c), l'individuazione delle aree non idonee, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 39/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 39/2005 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza è corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.”.

1 ter. In conformità al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l'importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richie-

deni l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere.”.

Art. 3

Inserimento dell'articolo 205 quater nella l.r. 1/2005

1. Dopo l'articolo 205 ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), è inserito il seguente:

“Art. 205 quater

Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che determina la quota minima di incremento di energia da fonti rinnovabili spettante alla Regione e della conseguente revisione degli atti di programmazione regionale, il Consiglio regionale effettua la prima individuazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2. Il Consiglio regionale individua la non idoneità delle aree per specifiche tipologie e dimensioni degli impianti, nel rispetto dei criteri individuati nelle linee guida di cui al comma 1.

3. Il Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi dei commi 1 e 2, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti nel rispetto della normativa statale.”.

Art. 4

Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra

1. Fino all'integrazione del piano di indirizzo energetico regionale con i contenuti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera c bis), della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra sono individuate dall'allegato A; l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A può essere

comunque aggiornata, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), con deliberazione di Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 205 quater, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio).

2. I procedimenti relativi all'autorizzazione unica, ovvero al titolo abilitativo sostitutivo, in corso all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora siano intervenuti i pareri ambientali e paesaggistici prescritti.

3. Nel caso di impianti di potenza superiore ad 1 megawatt, i procedimenti relativi all'autorizzazione unica, in corso all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora alla stessa data sia stato acquisito il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o la pronuncia positiva di VIA.

Art. 5

Aree urbanizzate

1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate di recente formazione destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2005 e negli atti di governo del territorio di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2005.

Art. 6

Cumulo di impianti

1. Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio, in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici tra loro vicini, la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kilowatt (kW).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai procedimenti in corso di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Art. 7

Perimetrazione

1. La provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale, in conformità ai criteri

di cui all'allegato A, una proposta di perimetrazione di zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" per la disciplina paesaggistica. Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Adozione) e dei piani territoriali di coordinamento (PTC). A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee di cui al presente comma.

2. Qualora la provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee.

3. Le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui all'allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui all'allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può modificare l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A.

4. A seguito degli adempimenti di cui al presente articolo, la Regione rende disponibile sul proprio sito web la consultazione delle aree di cui all'allegato A.

Art. 8

Sovrapposizione di tipologie

1. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione unica o di titolo abilitativo sostitutivo comportano la sovrapposizione di tipologie di aree di cui all'allegato A, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, ovvero della verifica del titolo abilitativo sostitutivo, si applica il criterio più restrittivo.

Art. 9

Prescrizioni

1. Per gli impianti autorizzati o già realizzati è consentito l'ampliamento entro i limiti di potenza previsti dalla presente legge.

2. È vietato l'uso di diserbanti chimici sul suolo per il mantenimento del campo fotovoltaico.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 marzo 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15.03.2011.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 febbraio 2011, n. 62

Proponenti:

Consiglieri Ceccarelli, Bini, Rossetti

Assegnata alle 2[^], 3[^] e 6[^] Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 9 marzo 2011

Approvata in data 15 marzo 2011

Divenuta legge regionale 6/2011 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

1. TABELLA

(articolo 4)

Tecnologie: potenza e dimensione	Siti Inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (trattasi dei siti relativi a P.za del Duomo di Pisa, centri storici di Firenze, San Gimignano, Siena e Pienza, la Val d'Orcia)	Aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli ex artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/04	Aree e immobili vincolati ex art. 136 del d.lgs 42/04 (ex lege 1497)	Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1	Emergenze culturali e zone contigue a parchi archeologici e culturali	Aree naturali protette (nazionali, regionali, locali), SIR, SIC e ZPS	Zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar	Aree D.O.P (D.O.C. e D.O.C.G.) e Aree I.G.P.	Zone vincolate ex art. 142 d.lgs 42/04 (ex Galasso)
Impianto con potenza superiore a 5 KW ed inferiore od uguale a 20 KW	Non idonei (*) (**) (***) <u>Motivazioni:</u> l'inserimento di impianti fotovoltaici compromette sia la visibilità che l'integrità storico-paesaggistica dei siti. Le note asteriscate si riferiscono solo all'ambito territoriale della Val d'Orcia ove gli impianti previsti nella presente fascia sono ammissibili esclusivamente nelle aree urbanizzate, nelle aree degradate ed ai fini del mantenimento del presidio del territorio, in qualità di attività connessa all'agricoltura		Non idonee (*) (**) (***) <u>Motivazioni:</u> trattasi di aree vincolate per decreto che rappresentavano nell'accezione originaria del 1939 rilevante interesse paesaggistico "bellezze naturali" che in generale devono essere tutelate nella loro percezione visiva d'insieme; l'inserimento di impianti di limitate dimensioni, adeguatamente localizzati, può ritenersi ammissibile ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura, nelle aree caratterizzate da degrado e nelle aree urbanizzate	Non idonee (*) (**) <u>Motivazioni:</u> trattasi dei parchi di rilevante valore culturale ed ambientale specificamente individuati da disposizioni di settore: parco archeologico città del Tufo, parchi della Val di Cornia, parco archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata; la loro tutela e salvaguardia non consente l'installazione a terra di impianti di consistenti dimensioni. Limitatamente alle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia					
Impianto con potenza superiore a 20 kW ed inferiore od uguale a 200 kW	Non idonee (***) <u>Motivazione:</u> idem come sopra. La nota asteriscata si riferisce solo alla Val d'Orcia ove gli impianti relativi alla presente fascia sono ammissibili solo ai fini del mantenimento del presidio del territorio, in qualità di attività connessa all'agricoltura	Non idonee <u>Motivazioni:</u> i beni vincolati per decreto rappresentano elementi di rilevante interesse culturale che vengono integralmente tutelati anche nella loro percezione visiva	Non idonee (*) (**) (***) <u>Motivazioni:</u> vedi sopra	Non idonee (*) (**) (***) <u>Motivazioni:</u> in relazione alla l.r. 1/2005 art. 48 (PIT), art. 51 (PTC) ed art. 53 (P.S.) sono definite le aree di particolare pregio paesaggistico e le invariati strutturali da tutelare che l'inserimento di tali impianti potrebbe compromettere. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura, e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee (*) (**) <u>Motivazioni:</u> vedi sopra	Non idonee (*) (**) (***) <u>Motivazioni:</u> tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio eco-sistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee (*) (**) (***) <u>Motivazioni:</u> tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio eco-sistemico	Non idonee (*) (**) (***) <u>Motivazioni:</u> tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio eco-sistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee (*) (**) (***) <u>Motivazioni:</u> le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.
Impianto con potenza superiore a 200 kW	Non idonee <u>Motivazioni:</u> l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni compromette la percezione visiva d'insieme delle aree tutelate		Non idonee <u>Motivazioni:</u> l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni rischia di compromettere la percezione visiva integrale delle aree tutelate	Non idonee <u>Motivazioni:</u> l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni rischia di compromettere la percezione visiva d'insieme delle aree tutelate	Non idonee (*) (**) <u>Motivazioni:</u> vedi sopra	Non idonee (*) (**) (***) <u>Motivazioni:</u> vedi sopra		Non idonee (*) (**) (***) <u>Motivazioni:</u> tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio eco-sistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee <u>Motivazioni:</u> e categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza; l'inserimento di tali impianti rischia di compromettere la valenza paesaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuate

2. ECCEZIONI ALLA NON IDONEITÀ DELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 1

(*) aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico.

(**) aree degradate quali i siti minerari dismessi e le cave dismesse, con la esclusione di quelle aree e siti riconosciuti di valore storico-culturale, testimoniale e paesaggistico dal PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72) e la sua implementazione paesaggistica (adottata con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32), discariche, depositi inerti e rottamazioni, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra.

(***) attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 CC e nei limiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.32/E del 6 luglio 2009 purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra L'imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.

Avvertenza

Si comunica che il testo coordinato della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della prossima settimana.